

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4429 del 11/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO/IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA FIDENZA ENERGIA SRL PER L'ATTIVITA' DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO URBANO ALL'INTERNO DI UNA AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DLGS 115/2008 E SMI - PRATICA SINADOC 2026-10348
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4626 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta FIDENZA ENERGIA SRL risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-6254 del 03/11/2025 è stata modificata in modo non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

sostanziale l'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024;

VISTA:

l'istanza acquisita da ARPAE SAE PR con protocolli n. PG/2026/46497 del 12/03/2026, PG/2026/46501 del 12/03/2026, PG/2026/46507 del 12/03/2026, PG/2026/46509 del 12/03/2026 e PG/2026/46514 del 12/03/2026 – pratica Sinadoc 2026-10348 – ricompresa all'interno di una AU ai sensi del Dlgs 115/08 e s.m.i. dal legale rappresentante/Amministratore unico dell'impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340), con sede legale nel comune di Borgo Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo, 17/25 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di energia elettrica e termica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano" svolta presso l'impianto ubicato in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali: (inserire quello di nostro interesse)

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE:

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nella *"Procedura ai sensi del D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano a servizio della centrale "Europa" ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali. Presentata da Fidenza Energia s.r.l."*

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE SAE PR – Unità Energia e Territorio, con Prot. n. 20.03.2026.0051761.U e contenente anche la dichiarazione di variazione del legale rappresentante, veniva trasmessa ad Arpae dall'impresa istante, ed acquisita poi con prot. n. PG/2026/55312 del 25/03/2026 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. 02.04.2026.0061578.U

ARPAE SAE PR - Unità Energia e Territorio a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con prot. n. 02.04.2026.0061578.U indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

con prot. n. 27.04.2026.0076862.U ARPAE SAE PR – Unità Energia e Territorio comunicava all'impresa la necessità di integrazioni documentali/informative con contestuale sospensione dei termini richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

l'impresa trasmetteva ad Arpae le integrazioni richieste e le inoltrava a tutti gli Enti con prot. n. 11.06.2026.016265.U con contestuale ripresa dei termini istruttori;

La Ditta trasmetteva le integrazioni volontarie acquisite in data 08/07/2026 prot. n. PG/2026/124888 e in data 03/07/2026 prot. n. PG/2026/140759;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione tecnica di APAO Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. 03.07.2026.0122097.I, depositata agli atti;
- parere favorevole del Comune di Fidenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento acquisito a protocollo Arpae PG/2026/125994 del 09/07/2026, depositato agli atti;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza in merito alla matrice rumore, comprensivo del parere di APAO Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma acquisito a protocollo Arpae PG/2026/143945 del 05/08/2026, depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue”* e precisamente che ***“il nuovo assetto impiantistico della centrale di produzione “Europa” (...) non comporta la variazione sulla tipologia e caratteristiche degli scarichi già autorizzati con provvedimento AUA N. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024. In particolare, si conferma che le acque prelevate dai pozzi saranno reimmesse nel sottosuolo con un gradiente termico di progetto di 4.5° (13.5°- > 9°), in conformità a quanto disposto nel sopra citato provvedimento autorizzativo”***

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica e contestuale voltura per variazione del legale rappresentante dell'AUA a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL per l'esercizio dell'attività di Produzione di energia elettrica e termica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano da realizzare in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR), che sarà rilasciata nell'ambito del procedimento di AU;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2026-277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della voltura per modifica del legale rappresentante / amministratore unico di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e smi), a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR);

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale è intestata a: FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340);
- la sede legale è ubicata in comune di Borgo Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo, 17/25;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore è depositato agli atti;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato E Rumore;*

4. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nell'autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del Dlgs 115/08 e smi ;

- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs 115/08 e s.m.i. da parte di Arpae;
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e s.m.i.;

5. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio della determinazione DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e s.m.i.

6. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. DI DARE ATTO che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D Lgs 115/08 e s.m.i, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta determinazione dirigenziale.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia

avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Dirigente
Responsabile Unità di Staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
D.ssa Beatrice Anelli
(firmato digitalmente)

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-10348 FIDENZA ENERGIA SRL in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e smi; 2. di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione/implementazione degli impianti termici a fronte dell'estensione della rete di teleriscaldamento; 3. l'attività industriale prevede “produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano”; 4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" 6. si prende atto della presenza di due condotte per la ventilazione forzata dei box dei motori dei cogeneratori per garantire una corretta dissipazione del calore disperso dai motori stessi e di n. 4 punti di espulsione in facciata EST dell'aria (ambiente) di ricambio dai locali pompe di calore;

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E1: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW”

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall'impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

È presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell'aria per lo scarico sicuro della linea.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E2: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW”

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall'impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

E' presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell'aria per lo scarico sicuro della linea.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E3: - “Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 5.800 kW”

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata C2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Vedi nota*	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato:

- Secondo quanto previsto dall'art. 273-bis comma 16 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.
- Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
- in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E4: - “Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 2.995 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata GEN1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Vedi nota*	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato:		
• Secondo quanto previsto dall'art. 273-bis comma 16 del DLgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.		

- Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
- in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per le emissioni E1 ed E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAE PR e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti **le emissioni E1 ed E2** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale di AU;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla emissione E1- E2 debbono avere una periodicità annuale.

Per l'emissione modificata E3 e l'emissione E4, già a regime, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fidenza Energia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02817810340
Sede legale:	via Tetti dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (Torino)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Togliatti snc % Orti Sociali, Fidenza (Parma)
Lat:	582892.10 E
Long:	4967206.50 N
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di produzione di Energia Termica, Energia Elettrica e Acqua calda
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	12,4 m
Temperatura media emissioni:	180 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1.629 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	3.095 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	7.818 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	8.313.447 kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di

interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare

devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPae APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria depositata agli atti
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura

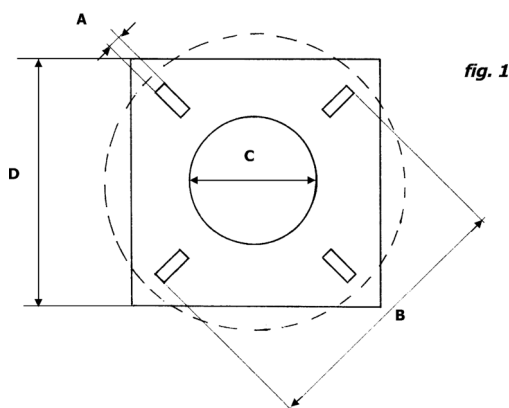


fig. 1

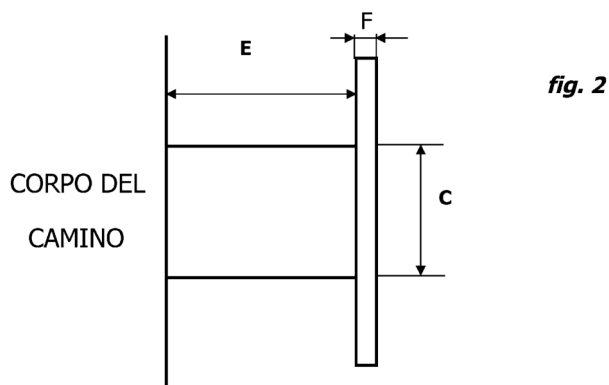


fig. 2

Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: la società Fidenza Energia, concessionaria per conto del Comune di Fidenza del servizio di Teleriscaldamento urbano, prima TLR Fidenza s.r.l., ha un programma di estensione della rete di teleriscaldamento a gran parte del tessuto urbano di Fidenza. Con tale estensione di rete e l'allacciamento di ulteriori 15MW di potenza presso le utenze (attualmente alimentata con singole caldaie a GAS metano), l'attuale configurazione della centrale risulta insufficiente per poter soddisfare la futura richiesta termica e pertanto si rende necessario procedere ad un potenziamento dell'impianto. Il progetto prevede la sostituzione di tre dei generatori esistenti con generatori di pari tipologia ma con potenza decisamente superiore e consiste nel dismettere completamente le due unità cogenerative attualmente installate, di potenza elettrica 199k We (potenza introdotta 553 kW/cad.) sostituendole con due nuove unità cogenerative da 700kWe e 707kWt (con potenza introdotta di 1.671 kW/cad.). Verrà dismessa la caldaia a gas con potenza al focolare di 298kW per installare una nuova caldaia a gas metano di rete di potenza al focolare pari a 5.800kW. Il progetto prevede poi anche la sostituzione della pompa di calore geotermica attualmente installata di potenza termica resa paria a 224 kWt, con due pompe di calore di nuova generazione con potenza termica resa di 507k/cad
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2026-10348 FIDENZA ENERGIA SRL in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR) La Ditta ha presentato "Valutazione di impatto acustico" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale. L'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla Classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2017
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI: Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC); Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2017	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Il Comune visto anche il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma pervenuto in data 03/08/2026 prot. comunale n. 36700 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: · dovranno essere rispettate le condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica; · dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione

	di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; · dovrà essere presentata una valutazione strumentale post-operam al fine di verificare la correttezza dei valori restituiti dal modello matematico previsionale;
--	---

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.